



Deliberazione n. 652

del 06 SET 2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E LO STUDIO DENTISTICO DR. ALFREDO TAFURO DI MORBEGNO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE.**

## II DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC *ad Interim* Legale Giuridico e Affari Generali

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 13394 del 25/03/2019, lo Studio Dentistico Dr. Alfredo Tafuro ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per attività di sorveglianza sanitaria nell'ambito della produzione decentrata di emocomponenti ad uso non trasfusionale da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST;

**RICHIAMATA** la procedura aziendale ad oggetto: "Delega alla produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale", approvata e pubblicata sul sito aziendale.

**VISTA:** la D.g.r. n. XI/83 del 07/05/2018 che recepisce l'accordo Stato-Regione del 25/05/2017 (rep. atti 85/CSR) concernente lo schema tipo di convenzione tra le Strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

**PRESO ATTO** della nota prot. 1572 del 14/02/2019 con la quale la direzione SRC AREU ha inviato lo schema tipo di convenzione per l'attività di consulenza nell'ambito della produzione decentrate di emocomponenti ad uso non trasfusionale con relativi allegati al fine di uniformare a livello regionale i rapporti convenzionali;

**PRESO ATTO** del parere pervenuto dal Direttore di Dipartimento dei Servizi Clinici e dal Direttore UOC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, prot. n. 35493 del 02/09/2019, circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per prestazioni di consulenza specialistica, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

**DATO ATTO** che le predette prestazioni verranno assicurate per il tramite dei Dirigenti Medici di questa Azienda in servizio presso l'U.O.C. SIMT ed il Dipartimento dei Servizi Clinici, al di fuori dell'orario di servizio.

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 15-*quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura



*sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";*

- l'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

**RICHIAMATA** altresì la disciplina aziendale vigente dell'attività libero professionale che provvede a definire le voci e le relative percentuali di trattenuta da applicare ai compensi derivanti dall'attività svolta fuori orario di servizio e regolata da apposite convenzioni.

**EVIDENZIATO** che :

- l'art. 20 del Decreto Ministero della Salute del 2.11.2015 prevede che "La produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, al di fuori dei servizi trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate o non accreditate, nell'ambito della convenzione con l'azienda sanitaria cui opera il servizio trasfusionale di riferimento, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato X, punto E. Le Regioni e le Province autonome definiscono specifiche indicazioni per la stipula delle convenzioni tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate";
- con nota prot. 7191 dell'8.3.2018 il Ministero della Salute richiama l'obbligo della stipula della convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale per la produzione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale;

**ESAMINATO** il testo convenzionale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n.1);

**VISTI**

- l'attestazione del Direttore della UOC *ad Interim* Legale Giuridico e Affari Generali, che, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e di legittimità del provvedimento;
- l'attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore f.f. U.O.C. SIMT – Servizio Immunoematologia Medicina Trasfusionale-, Dott.ssa Paola Lanzini, alla stipula della convenzione in argomento;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Amministrativo;



**DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare lo schema di convenzione tra l'ASST Valtellina e Alto Lario e lo Studio Dr. Alberto Pedrazzoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), per attività di sorveglianza sanitaria nell'ambito della produzione decentrata di emocomponenti ad uso non trasfusionale da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST, con validità di due anni dalla data di sottoscrizione;
- di dare atto che le somme corrisposte all'ASST Valtellina e Alto Lario allo Studio sono comprensive della quota di spettanza del medico, della quota aziendale e dei costi aziendali;
- di dare atto che al medico coinvolto sarà corrisposto l'importo corrispondente alla quota di spettanza, così come previsto dagli accordi aziendali in materia;
- di dare atto che l'intero importo è coperto dai relativi ricavi;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di dare mandato alla UOC Legale Giuridico e Affari Generali, alla UOC SIMT, UOC Risorse Umane per quanto consegue l'adozione del seguente provvedimento;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(dott.ssa Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(dr. Antonino Zagari)



ALLEGATO

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA, DI LEGITTIMITA', CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA**
**UOC PROPONENTE: LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI**

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Sondrio, \_\_\_\_\_

Pratica gestita da: Silvia Ruffoni

IL DIRETTORE UOC *ad Interim*  
Legale Giuridico e Affari Generali  
(Dott. Andrea De Vitis)

**UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALE
SAN					
<b>Totale</b>					
TER					
<b>Totale</b>					
<b>TOTALE</b>					

Sondrio, 04/09/2019

IL DIRETTORE  
UOC Economico Finanziario  
Dott.ssa Giuliana Rabbiosi